

Risposte ai quesiti relativi alla

Sottomisura 6.2

Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”

Azione PAL del GAL Etna n. 1.1.2

9. Domanda:

Una Società, costituita successivamente alla pubblicazione dei bandi indetti dal Vostro Ente, può partecipare a tutte le seguenti misure:

- Sottomisura 6.2 Ambito 2
- Sottomisura 6.2, Ambito 1

In caso di risposta affermativa, gli aiuti “de minimis”, che non superino il massimale di 200.000 EURO, vanno calcolati sul 75% (quale importo concedibile a fondo perduto) o sul 100% del progetto.

Risposta:

I Bandi pubblici relativi alle Sottomisure 6.2 ambito 1 e ambito 2 sono aperti agli agricoltori e coadiuvanti familiari; alle persone fisiche e alle micro imprese di nuova costituzione.

Per nuova impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione delle Disposizioni attuative alla presentazione della domanda, con l’assunzione per la prima volta, da parte del proponente, della responsabilità civile e finanziaria nella gestione dell’impresa.

Pertanto una società costituita dopo la pubblicazione del bando può presentare la domanda

- ai sensi della Sottomisura 6.2 ambito 1 se costituita dopo il **27 dicembre 2019** e
- ai sensi della Sottomisura 6.2 ambito 2 se costituita dopo il **7 aprile 2020**.

L’importo da considerare ai fini dell’applicazione della regola del “de minimis” è quello pari al sostegno pubblico di € 20.000,00 (art. 11 del bando).